

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3498</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, POLI, AMADEI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CIAMPAGLIA, CORTI, FERRI MAURO, GENOVESI, IPPOLITO, LIGORI, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, PRETI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO, SULLO**

*Presentata il 21 febbraio 1975*

**Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, concernente norme per la disciplina della propaganda elettorale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci sembra opportuno ed indifferibile, per le ragioni che di seguito indicheremo, l'adozione di provvedimenti miranti a contenere e a circoscrivere il fenomeno della propaganda elettorale, nel costante ed in contestabile riconoscimento della rilevante e legittima funzione che essa adempie nel nostro sistema politico-parlamentare, alla luce del testo costituzionale.

Da una parte ci muove la constatazione, di facile rilievo, del maturo e consapevole livello di informazione politica raggiunto dai cittadini, che mal fa sopportare certi aspetti clamorosi, e oggettivamente superflui, che si accompagnano alle campagne elettorali, aspetti che inducono perlopiù a far ritenere le campagne stesse come un'occasione di dilapidamento, non strettamente necessario, di risorse economico-finanziarie che i partiti, e attraverso essi, in ultima analisi, il paese, potrebbero utilizzare in modo più proficuo.

Dall'altra parte ci ispira una genuina e meditata istanza politica, convinti come siamo che l'attenzione ai fatti emergenti ed

alle tendenze latenti nella società civile, costituisca il più efficace e sicuro tramite per l'approntamento tempestivo di quegli strumenti che valgano a garantire l'ininterrotta persistenza delle condizioni di omogeneità tra il corpo sociale ed i suoi legittimi rappresentanti, che sole sono in grado di assicurare un continuo e ordinato sviluppo del sistema democratico.

Nello studio e nell'elaborazione di questa proposta si è tenuto conto tanto dello stato della legislazione straniera in materia, quanto, ed in maggior misura, della circostanza che questo progetto, per la sua destinazione ad inserirsi in un organico contesto di norme disciplinanti il fenomeno elettorale, non avesse a contrastare con i principi informatori del nostro sistema.

Per ciò che riguarda le modalità di svolgimento della campagna elettorale, l'unica legge disciplinatrice è la legge 4 aprile 1956, n. 212, che detta norme per l'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, propaganda luminosa e a mezzo di striscioni o drappi, nonché per ogni altra

forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

Ora, sia pure con riguardo prevalente ad un settore che, se non esclusivo, assume però larga parte del fenomeno propagandistico, ci proponiamo di intervenire sulle modalità della propaganda elettorale.

Sicuramente superfluo sarebbe sottolineare quali ingenti spese ogni partito ha dovuto in passato sostenere per assicurare la propria immagine e la propria presenza nell'elettorato. Quello che preme piuttosto rimarcare è che, in conseguenza della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, si ha il dovere, ancora prima che contabile-amministrativo, morale nei confronti dei cittadini, di giustificare il modo in cui le risorse finanziarie a disposizione dei partiti vengono gestite.

Con tali premesse, si è convenuto (articolo 1) essere rispondente allo scopo ridurre, mediante un aumento dei coefficienti di popolazione in base ai quali va rapportato, il numero degli spazi destinati all'affissione degli stampati, dei giornali murali e manifesti, ai quali in Italia è concesso più spazio che altrove, ottenendo per questa via di con-

seguire una restrizione delle spese che i partiti destinano a tale forma di pubblicità, senza peraltro vulnerare il loro essenziale diritto alla propaganda della propria fisiologia e dei propri programmi politici.

Nel medesimo ordine di idee si propone (articolo 2) di introdurre un preciso rigoroso limite, ricavabile da un oggettivo criterio quantitativo, al numero di insegne utilizzabili da ciascun partito ai fini della propaganda luminosa e quanto al loro uso, stabilendosi che esse potranno essere illuminate soltanto fra le ore 18 e le ore 24 di ogni giorno, e statuendosi corrispettivamente pene adeguate per le infrazioni. In coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 1, si elevano proporzionalmente i quozienti di popolazione alla cui stregua va ricondotto il numero degli striscioni o drappi di cui può farsi uso nella competizione elettorale.

Si propone altresì (articolo 3) l'elevamento dei minimi e dei massimi delle pene pecuniarie previste nell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, allo scopo di far conseguire un maggiore effetto deterrente alla norma sanzionatrice, nonché per adeguare l'entità delle pene stesse al valore corrente della moneta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

« Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 7;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 7 e non più di 15;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 15 e non più di 40;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 40 e non più di 80;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 80 e non più di 400;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 400 e non più di 800 ».

## ART. 2.

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

« In ogni comune la propaganda luminosa è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati, o, nel caso di elezione a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o al gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un'insegna luminosa ogni 150.000 abitanti o frazione di 150.000. Tali insegne potranno restare illuminate a partire dalle ore 18 e non oltre le ore 24.

Ai trasgressori verrà inflitta una ammenda di lire 200.000 per ciascuna insegna che risulti illuminata nelle ore non consentite

In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o al gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 15.000 abitanti o frazione di 15.000.

Nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti è consentito un esemplare in più per ogni 25.000 abitanti o frazione di 25.000. Per i singoli collegi senatoriali delle città comprendenti più collegi senatoriali, è consentito un massimo di striscioni pari a 4 volte il numero dei collegi stessi.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle località nelle quali si intende collocarli, deve essere comunicato al sindaco del Comune. È vietata qualsiasi altra forma figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici ».

## ART. 3.

Gli importi minimi e massimi delle multe previste dall'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono elevati a lire 50.000 e a lire 500.000.